



CITTA' DI NOCERA INFERIORE

PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 22 aprile 2013

Redazione a cura del Servizio Affari Generali e Istituzionali

ART. 1

Definizione

1. Il Compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dall'attività domestica (scarti di cucina: frutta e vegetali soprattutto). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene COMPOST, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.

2. Si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio di raccolta, ma accumulati direttamente dalla famiglia in apposite compostiere con alcune eccezioni descritte al successivo art.3 . Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. A questo fine l'Amministrazione Comunale promuove l'introduzione del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici, incentivando tale pratica e fornendo, nei limiti delle disponibilità economico finanziaria, in comodato d'uso gratuito apposite compostiere.

Il presente regolamento si estende anche a coloro che già hanno in possesso una compostiera effettuano nei modi previsti il compostaggio

ART. 2

Soggetti interessati - Metodologie di compostaggio

1. I soggetti destinatari delle norme , riportate nel presente regolamento, sono tutti i cittadini iscritti al ruolo della tassa sui rifiuti del Comune di Nocera Inferiore , che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta Comunale i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio, secondo le indicazioni riportate nel presente regolamento.
2. Gli scarti, di cui sopra, devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla normativa vigente in materia.
3. I titolari di attività produttive che, comunque, volessero aderire al presente progetto, dovranno concordare preventivamente con l'Amministrazione Comunale la relativa fattibilità e dovranno successivamente acquisire tutte le eventuali autorizzazioni e pareri previsti per legge .
4. L'adesione al progetto da parte del singolo cittadino è volontaria ed è subordinata alla totale accettazione del presente regolamento secondo lo schema di convenzione allegato.
5. La struttura di compostaggio verrà collocata in una posizione idonea da concordare, prima della stipula della convenzione, con l'addetto al Servizio Ecologia all'atto del primo sopralluogo che il Comune farà effettuare.

ART. 3

Rifiuti compostabili

I. Sono compostabili le seguenti sostanze:

- Rifiuti di cucina (bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, pane raffermo, carne, avanzi di cibo, fondi di caffè, filtri del the, camomilla e tisane, gusci di uova, gusci di noci, scarti del pesce);
- Ramaglie, potature, erba, fiori e fogliame;

- Segatura e trucioli di legno non trattato;
- Residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;
- Escrementi di galline e conigli su lettiera di paglia, fieno o segatura;
- Fazzoletti e tovaglioli di carta;
- Cenere di legna.

2. E' vietato il compostaggio delle seguenti sostanze:

- plastica e gomma in genere;
- metalli in genere;
- legno verniciato o impregnato;
- calcinacci;
- Vetro;
- olio di friggitura;
- lettiere di animali domestici;
- Tessuti;
- sostanze contenenti acidi; sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi
- in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo si riporta di seguito una tabella riepilogativa massima circa le modalità ed i rifiuti utilizzabili o meno:

TABELLA RIEPILOGATIVA

COSA UTILIZZARE	COME
Avanzi di cibo, resti di frutta ed ortaggi	ridotti a pezzi
fiori e foglie secche (non malate) potature	Triturati
fondi di caffè, tè ed altre tisane	tal quali
gusci di uova, piccole ossa animali, gusci di molluschi vari	Triturati
Fazzoletti e tovaglioli di carta	triturati

COSA NON UTILIZZARE	PERCHÉ'
plastica e gomma	non degradabile
olio sintetico per motori esausto	Inquinante
vernici ed inchiostri	altamente inquinanti
pile e medicinali scaduti	Altamente inquinanti
tessuti sintetici, vetro, ceramica e metalli	non degradabili
contenuto di filtri da aspirapolvere	Inquinanti

N.B. tutti i materiali ammissibili, vanno introdotti in quantità moderate ed equilibrate fra di loro.

In questo processo di degradazione deve essere per quanto possibile mantenuto un **rapporto ottimale Carbonio/Azoto**. A riguardo si specifica che sono residui ricchi di Carbonio (marroni): fogliame carta, cortecce, gusci, residui ricchi di Azoto: resti di frutta e verdura, sfalci d'erba. Questi elementi uniti alle restanti componenti del terreno (acqua, rocce, sali minerali) rigenerano il substrato fertile.

ART.4

Benefici

1. Il soggetto che aderisce al compostaggio domestico può usufruire, in comodato d'uso gratuito, nei limiti della disponibilità economica dell'Ente, di una compostiera domestica.
2. Il vantaggio principale del compostaggio domestico è costituito dall'ottenimento, in casa e a costo zero, di un prodotto di altissimo valore fertilizzante, fino al doppio del potere nutritivo dei prodotti chimici in commercio. Il composto è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e arricchirlo in maniera del tutto naturale.
3. La comunità intera beneficia dell'attività di compostaggio domestico per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e alla lavorazione del rifiuto umido.

ART.5

Trattamento

1. Per l'attuazione del processo di compostaggio normalmente non sono indispensabili attrezzature particolari. Per agevolare la pratica del compostaggio il Comune di Nocera Inferiore si riserva, compatibilmente con le disponibilità economico-finanziarie, di distribuire, nei limiti delle disponibilità, ai cittadini che ne fanno richiesta un apposito contenitore.
2. E' assolutamente vietato utilizzare il contenitore per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, pena l'esclusione dal programma di autocompostaggio domestico.

ART.6

Sistemi diversi di compostaggio

Non è vietato dal presente regolamento effettuare il compostaggio senza avvalersi del contenitore, fornito dal Comune.

Possono essere utilizzati i seguenti sistemi alternativi :

- Compostiera "prefabbricata" e, cioè, contenitore areato, in materiale plastico, dotato di un coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo. Nelle zone residenziali e, comunque, quando il luogo di compostaggio è distante meno di 5 metri dal confine di un'altra proprietà è obbligatorio l'uso della compostiera chiusa.
- Compostaggio in buca, ovvero concimaia interrata ove porre il rifiuto organico, foderando le pareti ad esempio con del legno e prevedendo fori di drenaggio sul fondo. Il compostaggio in buca è consentito se il luogo in cui vengono effettuate le operazioni di compostaggio è distante almeno mt.10 da abitazioni di terzi e a condizione che le operazioni di compostaggio non provochino la diffusione di odori o insetti molesti (ad esempio possono essere previste due buche, una in uso, l'altra a riposo, con alternanza semestrale. In genere una buca cm 50x cm 50, profonda cm 40 circa, può bastare per sei mesi al ritmo di 10 litri a settimana di scarti di cucina, più sfalci d'erba e fogliame. Va assicurato un buon drenaggio delle acque);
- Letamaia (limitatamente alle attività agricole situate in zone isolate) consistente nell'accumulare lo scarto organico in modo da favorire l'arieggiamento, avendo l'accortezza di formare un cumulo di dimensioni minime di base pari a m 1,00 - 1,50 circa, ed un'altezza compresa tra m 0,60 e m 1,50.
- Compostiere o altri strumenti tecnologici già in uso.

E' obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato, mantenere il compost a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti, responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo, e di evitare l'accumulo di percolato.

Il cittadino, che effettua il compostaggio, con o senza contenitore, deve sempre rispettare le norme igienico-sanitarie, al fine di non incorrere in sanzioni in occasione di possibili controlli periodici da parte delle autorità competenti comunali, provinciali e sanitarie.

ART. 7

Riduzione della tassa

1. La riduzione della tassa dei rifiuti solidi urbani, viene commisurata, di anno in anno, in misura pari alla quota percentuale di frazione umida sul totale dei rifiuti avviati a recupero, come comunicata dall'Ufficio competente, entro i termini previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione. In ogni caso, per coloro, che opereranno il compostaggio domestico, verrà attribuita l'eventuale riduzione di tassa solo dal 1° gennaio dell'anno successivo al primo Anno di esercizio di compostaggio domestico, così come ribadito al successivo art.8.

2. La riduzione verrà riconosciuta alle utenze solo a seguito dell'esito positivo delle verifiche di corretto utilizzo della compostiera. Le verifiche, saranno effettuate dal Comune entro 30 giorni successivi alla sottoscrizione della convenzione e, comunque, anche successivamente per accertare la reale e continuativa attività di compostaggio.

ART.8

Decorrenza riduzioni

1. Il diritto alla riduzione della Tassa decorre a partire dall'anno di sottoscrizione del modulo di adesione ed è riconosciuto nella prima fattura successiva, ossia a partire, comunque, dall'anno successivo.

ART.9

Sanzioni

1. In caso di mancato rispetto della metodologia del presente Regolamento, su segnalazione del Servizio Ecologia, viene attuata l'immediata sospensione delle riduzioni tariffarie vigenti e applicata, da parte del personale della polizia locale o altri soggetti autorizzati, la sanzione prevista pari ad € 103,29 (euro centotré/29).

2. L'utente ha comunque la possibilità di sottoscrivere, l'anno successivo, un'ulteriore convenzione con il Comune al fine di impegnarsi ad eseguire regolarmente il compostaggio domestico.

ART. 10

Iter Procedurale prima fase sperimentale

È individuato, per l'anno 2013, un numero di famiglie campione, secondo le modalità da stabilire con atto deliberativo della Giunta Comunale, i cui immobili hanno particolari requisiti per l'attività di compostaggio, così come riportato nel presente regolamento.

Tale fase avrà una durata di 6/7 mesi; durante tale periodo si procederà a rilevare l'effettiva realizzazione delle attività per la produzione del compost.

Al termine della prima fase si valuterà l'utilità di estendere o meno il compostaggio a tutti i cittadini, di cui al precedente art.2.

Nella fase iniziale si provvederà in un primo tempo alla sensibilizzazione di tutta la popolazione ed, in particolare, di quella residente nelle zone agricole o in possesso di giardini.

ART. 11

Iter Procedurale a regime

1. Tutti gli utenti residenti in altre zone, che abbiano la disponibilità di un'area idonea potranno richiedere all'Ente l'autorizzazione ad attuare il servizio di compostaggio domestico. Un addetto al servizio ecologia si recherà presso il domicilio dell'utente e ne verificherà le caratteristiche, circa l'idoneità o meno alla pratica del compostaggio domestico. A sopralluogo avvenuto, verrà espresso parere positivo o negativo.

L'ufficio competente provvederà a stilare una anagrafe dei compostatori domestici, che servirà anche ad individuare, attraverso controlli a campione, eventuali inquinamenti ,dovuti al cattivo utilizzo degli stessi.

ART. 12

Verifiche

1. L'Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, presso coloro che aderiscono al progetto, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente Regolamento.

2. L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a porta, i quali controlleranno puntualmente che gli utenti dotati di compostiera non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta. Nel caso che gli utenti ,dotati di compostiera, vadano a conferire al circuito di ritiro i rifiuti compostabili ,sarà cura degli operatori il non ritiro, accompagnato dal rilascio di relativa nota e segnalazione all'ufficio comunale competente.

Non sono escluse altre forme di accertamento.

3. L'Amministrazione collabora ,inoltre, con l'attività di ispezione degli organi competenti provinciali e sanitari secondo le norme vigenti.

Nel caso in cui i cittadini si rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche o risultassero inadempienti l'Amministrazione dispone l'esclusione dal presente programma.

4. Nel caso di sparizione, occultamento, rottura o distruzione, dovuta ad imperizia o a cattivo utilizzo della compostiera, l'Ufficio di Polizia Locale può, avendone comprovato e descritto le cause, imporre all'affidatario il pagamento di una somma a parziale rimborso del costo della compostiera, tramite versamento sul C/C postale del Comune. I costi di smaltimento del rottame sono a carico dell'affidatario.

ART.13

Schema di convenzione

Il Presente regolamento rinvia al Dirigente dei settori Ecologia e Tributi la predisposizione dei seguenti modelli:

1. Modello A : richiesta di adesione al compostaggio domestico;
2. Modello B : richiesta di cessazione della pratica del compostaggio domestico;

3. SCHEMA DI CONVENZIONE per l'adesione volontaria alla pratica del compostaggio domestico.

ART. 14

Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento è composto da n.14 articoli compreso il presente ed entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e dopo l'avvenuta pubblicazione della delibera all'albo pretorio del Comune.